



Città di Rapallo

Provincia di Genova

Ordinanza Sindacale n. 3 / 2020

Oggetto: LOTTA OBBLIGATORIA CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA PROCESSIONARIA DEL PINO.

IL SINDACO

PREMESSO che, con l'approssimarsi della stagione primaverile, si presentano le condizioni favorevoli per la proliferazione e la diffusione di animali infestanti, nella fattispecie: la "processionaria del pino" (*Traumatocampa pityocampa*);

DATO ATTO, che ai sensi dell'art. 1 del D.M. 30 ottobre 2007 la lotta contro la processionaria del pino è obbligatoria su tutto il territorio della Repubblica Italiana, poiché minaccia seriamente la produzione o la sopravvivenza di alcune specie arboree e può costituire un rischio per la salute delle persone e degli animali;

DATO ATTO che nel territorio comunale è stata rilevata la presenza della Processionaria del Pino (*Traumatocampapityocampa*);

CONSIDERATO che, trascurando tali infestazioni, si favorisce la diffusione di questo lepidottero sull'intero territorio comunale;

TENUTO CONTO che tale parassita può essere causa di inconvenienti sanitari per le persone che risiedono o si soffermano in prossimità dell'area interessata da tale fenomeno, essendo le setole delle larve fortemente irritanti per le mucose e gli occhi, per il rilascio di sostanze ad effetto urticante;

CONSIDERATO che, a seguito del contatto diretto con le larve, oppure in conseguenza della dispersione dei peli urticanti nell'ambiente, si registrano reazioni epidermiche e reazioni allergiche e, inoltre, in caso di inalazioni massive, a livello delle prime vie respiratorie, le reazioni infiammatorie possono essere particolarmente consistenti;

RITENUTO necessario intervenire sulla prevenzione e la difesa dai suddetti insetti nocivi, a tutela dell'ambiente, della salute pubblica ed animale;

DATO ATTO che l'Amministrazione Comunale, nelle aree pubbliche, ha già adottato interventi ove necessario e proseguirà nell'applicazione delle opportune misure di lotta;

DATO ATTO altresì che, al fine dell'efficacia dei trattamenti e per garantire una adeguata lotta sul territorio comunale, è necessario attuare, anche sulle aree private, verifiche ed ispezioni, nonché gli opportuni interventi qualora siano riscontrate infestazioni;

RITENUTO necessario emettere idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica, sia a titolo preventivo che difensivo nei confronti dell'insetto di cui trattasi;

VISTO il D.M. 30/10/2007 e s.m.i.;

ORDINA

- a tutti i proprietari di aree verdi e boschive e agli amministratori di condominio, che abbiano in gestione aree verdi private sul territorio comunale di effettuare tutte le opportune verifiche ed ispezioni sugli alberi a dimora nelle loro proprietà, al fine di accertare la presenza dei nidi della Processionaria del Pino (*Traumatocampa pityocampa*); Dette verifiche dovranno essere effettuate con maggiore attenzione sulle specie di alberi soggette all'attacco del parassita: tutte le specie di pino;
- In caso di presenza di nidi di Processionaria, intervenire immediatamente con la rimozione e distruzione degli stessi e con l'attivazione delle profilassi, rivolgendosi preferibilmente a ditte specializzate;
- nel caso in cui l'area d'intervento risulti molto estesa o i nidi risultassero aperti, procedere con idonei interventi di disinfestazione, preferibilmente tramite lotta microbiologica, rivolgendosi a ditte specializzate;
- Oltre all'obbligatorietà dell'asportazione dei nidi potranno essere messe adeguate tecniche di profilassi, quali trattamenti microbiologici, endoterapici o mezzi di completamento quale la cattura massale condotta con trappole e ferormoni

AVVISA

- che le spese per gli interventi suddetti sono a totale carico dei proprietari interessati;
- che è fatto assoluto divieto di depositare i rami con nidi di processionaria nelle varie frazioni di rifiuti a circuito comunale o in aree pubbliche o aperte al pubblico;
- che le contravvenzioni alle disposizioni della presente ordinanza sindacale saranno applicate ai sensi dell'art. 7-bis del d.lgs. 267/2000, salvo il fatto non costituisca più grave reato (come previsto dall'art. 5 del D.M. 30 ottobre 2007). L'ammontare delle sanzioni potrà variare da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00 e potrà essere disposta l'esecuzione d'ufficio degli interventi omessi con addebito delle relative spese al trasgressore;
- che in base al sopra richiamato D.M. 30 ottobre 2007 i proprietari o i conduttori dei terreni in cui si trovano piante infestate sono obbligati a comunicare immediatamente la presenza dei focolai al servizio fitosanitario regionale;

DISPONE

che qualora gli Organi di Vigilanza riscontrino la mancata esecuzione degli interventi di disinfestazione sopra indicati, verrà applicata la sanzione di legge oltre all'obbligo per i soggetti interessati di effettuare l'intervento entro 15 gg. dall'accertamento della violazione,

fatta salva l'applicazione delle ulteriori sanzioni di legge e di ogni altro provvedimento coercitivo che si rendesse necessario.

I N F O R M A

Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite pubblici avvisi, nonché pubblicazione sul sito internet del Comune di Rapallo www.comune.rapallo.ge.it e affissione all'Albo Pretorio On line

M A N D A

- al Comando Polizia Municipale per la vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza, l'accertamento e l'erogazione delle sanzioni secondo quanto di propria competenza;
- Alla ASL IV Chiavarese – Dipartimento di Prevenzione S.C. Igiene e Sanità Pubblica - PEC : igiene.pubblica@pec.asl4.liguria.it

AVVERTE

Ai sensi dell'art. 3 c. 4 e art. 5 c. 3 della L. n. 241/1990 e smi contro la presente ordinanza e' ammesso ricorso giurisdizionale per incompetenza eccesso di potere o violazione della legge avanti il TAR oppure in via alternativa ricorso straordinario al presidente della repubblica.

Rapallo,21/02/2020

Il Sindaco
Carlo Bagnasco